

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2011, N. 22305: realizzazione di discarica abusiva tramite un unico conferimento.

«L'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 (con previsione trasfusa nell'art. 256, 3° comma, del D.Lgs. 3.4.2006. n. 152) sanziona penalmente “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata” e la giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio, ha evidenziato che può integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio...».

Nella fattispecie in esame i giudici hanno accertato la realizzazione di una discarica attraverso l'accumulo nello stesso luogo (costituente l'unico spiazzo non pavimentato di una più vasta area di circa 5.000 mq.) di un groviglio di lamiere e di una quantità di pneumatici incendiati oggettivamente destinati all'abbandono (materiale sparso alla rinfusa sull'area in seguito ad un incendio), con trasformazione del sito, oggettivamente degradato dalla presenza di quei rifiuti, e tale accertamento è stato ritenuto assolutamente compatibile con la definizione di “discarica” introdotta dall' art. 2, lett. g), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 31.



22305/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. ALDO FIALE
Dott. RENATO GRILLO
Dott. ELISABETTA ROSI

SENTENZA
N. 363
REGISTRO GENERALE
N. 45280/2010
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ABATE FRANCO GUERINO N. IL 01/04/1934

avverso la sentenza n. 690/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 25/05/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele MAZZOTTA*
che ha concluso per

la declaratoria di inammissibilità del ricorso -

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25.5.2010, confermava la sentenza 31.1.2007 del Tribunale monocratico di Palmi, che aveva affermato la penale responsabilità di **Abate Franco Guerino** in ordine al reato di cui:

-- all'art. 51, 3° comma, D.Lgs. n. 22/1997 [perché – nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. “TRA.FER” – aveva realizzato, in mancanza della prescritta autorizzazione, una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da lamiere aggrovigliate di autovetture e da pneumatici usurati e incendiati – acc. in agro di Gioia Tauro, loc. Villa Sant’ Angelo, il 15.2.2006]

e lo aveva condannato alla pena (interamente condonata) di anni 1, mesi 2 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’**Abate**, la quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito:

-- la inconfigurabilità del reato, in quanto, nella specie, non potrebbe configurarsi l’esistenza di “rifiuti” destinati all’abbandono, bensì di carrozzerie di veicoli smontati e distrutti, costituenti ormai solo “rottami ferrosi” pronti per la fonderia;

-- la necessità – anche qualora i materiali rinvenuti dell’area potessero considerarsi rifiuti – di ricondurre la fattispecie alla condotta di “deposito temporaneo” descritta dall’art. 6, comma 1 - lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997, trattandosi di raggruppamento, effettuato prima della raccolta, di rottami “prodotti dalla attività svolta dalla società “TRA.FER” nel medesimo luogo in cui tali rottami si trovavano”;

-- la insussistenza delle condizioni che debbono necessariamente sussistere affinché possa configurarsi una “discarica” abusiva, ai sensi sia dell’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003 sia dell’art. 51, 3° comma, D.Lgs. n. 22/1997.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.

L’art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 (con previsione trasfusa nell’art. 256, 3° comma, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152) sanziona penalmente “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata” e la giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio, ha evidenziato che può integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. III, 4.11.1994, Zagni).

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno appunto accertato, in fatto – e ne hanno dato conto con motivazione razionale ed esauriente – la *realizzazione di una discarica attraverso l’accumulo nello stesso luogo* (costituente l’unico spiazzo non pavimentato di una più vasta area di circa 5.000 mq., sul quale non erano altresì depositate le carcasse di autovetture ridotte volumetricamente a cubi e destinate ad impianti di smaltimento e/o di recupero) di un groviglio di lamiere e di una quantità di pneumatici incendiati oggettivamente destinati all’abbandono (materiale sparso alla rinfusa sull’area in seguito ad un incendio), con trasformazione del sito, oggettivamente degradato dalla presenza di quei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di “discarica” introdotta dall’art. 2, lett. g), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 31.

A. Pale



Tutte le argomentazioni riferite in ricorso alla diversa attività di demolizione di autovetture, raccolta e stoccaggio di materiali ferrosi esulano dalla vicenda in esame, oggettivamente circoscritta al solo rinvenimento dei materiali sparsi anzidetti.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.


ROMA, 15.2.2011

Il Consigliere rel.

Almo Falce

Il Presidente

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

